

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

**Università degli Studi Roma Tre**, C.F./P.IVA 04400441004, avente sede legale in Via Ostiense n. 133, CAP 00154, Roma, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Pasquale Basilicata, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale (di seguito, anche “**Università Roma Tre**” o “**Università**” o “**Ateneo**”)

### E

**Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato**, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale in via Toscana n. 12, CAP 00187, Roma, rappresentata dal Presidente Nazionale Avv. Francesco Rocca, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale (di seguito, anche “**CRI**” o “**Associazione**”)

(di seguito congiuntamente “**Parti**”)

### PREMESSO CHE

- A. l'Università Roma Tre è un'università statale costituita con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 ottobre 1991; i suoi fini sono la promozione e la produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura, in un inscindibile rapporto delle attività di ricerca e delle attività di insegnamento;
- B. lo Statuto dell'Università, all'art. 1 comma 2, riconosce come funzioni primarie dell'Università: la promozione e la realizzazione della ricerca; la realizzazione di attività didattiche e formative, finalizzate alla formazione intellettuale e all'acquisizione di elevate competenze professionali degli studenti; la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo;
- C. l'Università considera la dimensione internazionale delle proprie attività come caratteristica strategica. Aderisce ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum, dichiara la propria appartenenza allo Spazio Europeo della Ricerca e dell'Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti;

- D. al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, l'Università può stabilire rapporti, a livello locale, nazionale e internazionale, con enti, istituzioni culturali e strutture produttive sia pubblici che privati;
- E. per adempiere alle proprie funzioni istituzionali, l'Università si articola in Dipartimenti ed, eventualmente, in strutture di raccordo, denominate Scuole;
- F. l'offerta formativa dell'Università, la cui attuazione è attribuita ai singoli Dipartimenti, anche in accordo reciproco, eventualmente raggruppati in una Scuola, si esplica attraverso l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale, di corsi di dottorato di ricerca, di master, di scuole di specializzazione, di scuole di formazione e di alta formazione e di tutte le altre attività formative previste dal Regolamento Didattico di Ateneo;
- G. CRI è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei pubblici poteri in campo umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, composto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e da 192 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
- H. lo Statuto della CRI all'art. 6, comma 1, indica quale obiettivo principale dell'Associazione quello di "prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace";
- I. ai sensi dell'art. 7.4 dello Statuto, la CRI può altresì svolgere attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale rivolte ai propri operatori e al pubblico – in particolare a studenti, docenti ed operatori della scuola, così come ad altre categorie o ordini professionali o enti pubblici o privati – finalizzate alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, all'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, all'inclusione scolastica e sociale, allo sviluppo sostenibile, al dialogo interculturale, alla pace e solidarietà internazionale, nonché delle altre attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4 del citato D.Lgs. n. 178/2012. L'Associazione è altresì erogatrice di attività formativa in materia di educazione continua in medicina;
- J. la CRI, attraverso la sua Strategia 2018-2030 e, in particolare, nel quadro dell'obiettivo "Promuovere e diffondere i Principi Fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna

Rossa, i valori umanitari e il Diritto Internazionale Umanitario”, intende svolgere un ruolo fondamentale nella costruzione di una cultura della non violenza e della pace, anche erogando educazione umanitaria;

- K. gli obiettivi sopracitati sono in linea con l’Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals) dell’ONU, in particolare con l’Obiettivo 4) “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” nel suo traguardo di garantire *“entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”*;
- L. l’attuazione del presente Protocollo avverrà sempre nell’osservanza dei Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello Statuto nazionale dell’Associazione, del Codice Etico e dell’identità visiva dell’Emblema e del Logotipo identificativo della CRI, e parimenti nell’osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’Università Roma Tre.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,  
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.**

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Articolo 2 – Oggetto**

Le Parti con il presente Accordo, ciascuna per le rispettive competenze, intendono indicare - anche attraverso modalità che saranno concordate, definite e disciplinate con la sottoscrizione degli accordi attuativi richiamati all’art. 7 del presente Accordo - i termini e le attività della reciproca collaborazione, nonché delineare i reciproci impegni per attuare un rapporto sinergico stabile e volto a realizzare eventi di carattere formativo e culturale quali (a titolo indicativo e non esaustivo):

- a) organizzazione di conferenze scientifiche e seminari;

- b) definizione di proposte di percorsi didattici e di aggiornamento;
- c) produzione di documentazione e di prodotti editoriali nei settori di reciproca competenza;
- d) collaborazione tra il rispettivo personale impegnato nelle attività di intervento comune;
- e) realizzazione di ricerche e studi specifici, svolti anche in forma congiunta;
- f) finanziamento di borse di studio e assegni di ricerca;
- g) organizzazione e realizzazione di attività formative e di spazi di intervento operativo, anche in forma di tirocinio, per favorire la collaborazione di personale scientifico e tecnico anche di amministrazioni pubbliche e/o organismi internazionali;
- h) stipula di accordi specifici con qualificati enti di formazione e di ricerca a livello internazionale;
- i) realizzazione di campagne di comunicazione e di informazione per la popolazione e di disseminazione dei risultati delle attività di ricerca e delle attività formative realizzate;
- j) collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che operano in Italia e all'estero nel campo della protezione civile, della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e dell'ambiente.

### **Articolo 3 – Finalità e obiettivi**

L'Università Roma Tre e la CRI convengono nell'instaurare il rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 con il fine di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, la formazione e la produzione culturale nel campo prioritario dell'intervento umanitario e della promozione dei principi fondamentali e dei valori umanitari della solidarietà sociale, anche con riferimento all'applicazione del diritto internazionale umanitario, alle problematiche giuridiche, operative e istituzionali connesse ai disastri e ai cambiamenti climatici, alla tutela dei diritti umani, agli aspetti metodologici e deontologici e al contributo fornito alla realizzazione delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie e del sistema di *welfare*, nonché all'impulso per la definizione di normative atte a rispondere in modo innovativo ai bisogni delle persone, dei gruppi sociali e delle comunità e per promuovere uno sviluppo innovativo del Terzo settore non solo in Italia.

Tra gli obiettivi della collaborazione vi è quello di produrre nuova conoscenza e accelerare la generazione di idee attraverso la diffusione dei principi della diplomazia umanitaria e la formazione di esperti nel campo dell'intervento umanitario, nonché attraverso l'analisi, lo studio, la ricerca e la comprensione delle situazioni sociali, politiche, culturali ed economiche

presenti e delle tendenze per i futuri sviluppo, per poter intervenire in maniera adeguata con qualificate funzioni di supporto nelle emergenze sociali, ambientali, climatiche, e nelle situazioni che richiedono una mediazione effettuata da esperti in possesso di adeguate competenze.

#### **Articolo 4 – Impegni della CRI**

CRI si impegna, nei limiti delle effettive possibilità di bilancio, a:

- mettere a disposizione del raggiungimento delle finalità del presente Accordo risorse umane e strumentali;
- offrire le conoscenze e le competenze utili per la realizzazione delle attività comuni;
- favorire relazioni con gli attori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e con le loro strutture, in particolare della Solferino Academy della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, per apportare contenuti tecnici e scientifici alle iniziative comuni e per sviluppare progettualità in Italia e all'estero;
- facilitare l'adesione dei propri *stakeholder* pubblici e privati, in Italia e all'estero, per sviluppare i progetti e i risultati delle attività realizzate, nonché la relativa diffusione e utilizzazione sul territorio nazionale e all'estero;
- promuovere il presente Accordo presso la propria rete di Comitati (Regionali e territoriali).

#### **Articolo 5 – Impegni dell'Università Roma Tre**

L'Università Roma Tre si impegna, nei limiti delle effettive possibilità di bilancio, a:

- mettere a disposizione del raggiungimento delle finalità del presente Accordo le attività scientifiche svolte dal proprio personale docente e le proprie risorse strumentali;
- offrire le conoscenze e le competenze scientifiche utili per la realizzazione delle attività comuni;
- favorire la costruzione di percorsi formativi e culturali, anche a carattere internazionale, per la realizzazione delle finalità del presente Accordo;
- favorire relazioni e collaborazioni tra i propri docenti, in particolare dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze della Formazione, nonché tra costoro e gli esperti della CRI ed ulteriori esperti esterni, per la realizzazione di iniziative formative e scientifiche, anche nell'ambito di Scuole o percorsi formativi di Alta formazione;
- favorire la pubblicazione di studi e ricerche e di altri prodotti editoriali attraverso la propria struttura editoriale;

- mettere a disposizione la propria rete di accordi e relazioni internazionali e nazionali per la realizzazione di attività indicate nel presente Accordo.

### **Articolo 6 – Impegni comuni**

Ciascuna delle Parti assicura la regolare esecuzione dell'Accordo secondo buona fede e correttezza, e si impegna a garantire la massima diffusione della presente intesa e delle iniziative conseguenti, astenendosi dal compiere attività lesive dell'immagine dell'altra Parte. Le Parti si rendono inoltre sin d'ora disponibili a valutare lo sviluppo congiunto di attività, iniziative e opportunità, non specificamente regolamentate dal presente Accordo, che siano funzionali al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a sviluppare e a condividere una specifica strategia di comunicazione a supporto di questo Accordo.

### **Articolo 7 – Accordi attuativi**

La collaborazione tra le Parti verrà attuata e disciplinata tramite la stipula di successivi accordi scritti, nel rispetto del presente Protocollo e delle vigenti normative, statutarie e regolamentari. Gli accordi attuativi disciplineranno in particolare gli aspetti esecutivi di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria delle iniziative che verranno programmate e realizzate in attuazione della collaborazione attivata tramite il presente Accordo. I suddetti accordi attuativi potranno essere stipulati, per quanto riguarda l'Università, dai singoli Dipartimenti, dotati di autonomia organizzativa, didattica, scientifica e negoziale ai sensi delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Per la realizzazione di ulteriori attività e iniziative congiunte le Parti potranno stipulare appositi accordi scritti, in coerenza con il presente Accordo e nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 8 – Entrata in vigore, durata, proroga e modifica dell'Accordo**

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di **24 mesi** decorrenti dalla suddetta data. Qualora la sottoscrizione delle Parti non fosse contestuale, la data di entrata in vigore sarà corrispondente alla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.

Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo

possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti, anche nella forma di scambio di lettere formali.

Il termine del presente Accordo non pregiudica la validità, la durata e la realizzazione dei progetti, dei programmi e delle attività decise e avviate prima del predetto termine.

Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita.

La Parte recedente si impegna a concludere le attività avviate prima del proprio recesso.

Ogni modifica al presente Accordo dovrà essere apportata e disciplinata tramite un ulteriore Accordo scritto.

### **Articolo 9 - Riservatezza e trattamento dati**

Ai fini del presente Accordo, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni e i dati di qualsiasi tipo e natura che ciascuna delle Parti potranno ricevere per iscritto, oralmente o in una qualunque altra forma in relazione all'oggetto dell'Accordo, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo e in qualunque modo contengano o rielaborino le Informazioni Riservate.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare, senza il consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione relativa all'altra Parte, salvo che non sia diversamente richiesto dalla legge.

Le Parti saranno responsabili del mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, volontari o soggetti terzi con cui abbiano rapporti professionali.

Ciascuna Parte in particolare dovrà:

- a) trattare tutte le Informazioni Riservate come segrete e confidenziali;
- b) comunicare ai propri rappresentanti che hanno necessità di ricevere e trattare le Informazioni Riservate ai fini delle operazioni contemplate nel presente Accordo, di trattarle come Informazioni Riservate;
- c) non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo.

Ai fini del presente Accordo, non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni e i dati:

- a) attinenti all'esistenza, ma non al contenuto, del presente Accordo;
- b) che siano o diventino di pubblico dominio per cause diverse dall'inadempimento del presente Accordo;
- c) di cui ciascuna delle Parti possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione;
- d) la cui divulgazione sia legittimamente imposta a ciascuna delle Parti dalla legge o da

provvedimenti di autorità competenti, purché la stessa Parte ne abbia dato tempestiva informazione all'altra Parte, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa in relazione a tale divulgazione.

Ciascuna Parte riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dall'altra Parte resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultima.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Per l'Università Roma Tre la titolarità per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è in capo all'Ateneo stesso, ai sensi dell'art. 5 del proprio Regolamento in materia di protezione dei dati personali. Per la CRI la titolarità per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è in capo all'Associazione Croce Rossa Italiana in persona del Presidente Nazionale in carica.

### **Articolo 10 - Uso di emblemi/marchi/logotipi**

CRI concede all'Università Roma Tre, previa autorizzazione scritta concessa di volta in volta, il diritto non esclusivo all'utilizzo dell'emblema/logotipo 'Croce Rossa Italiana' esclusivamente nell'ambito delle attività/iniziative di cui al presente Accordo e in coerenza con la sua vigenza temporale. L'emblema/logotipo 'Croce Rossa Italiana', in particolare, potrà essere utilizzato dall'Università esclusivamente all'interno delle proprie comunicazioni (telematiche e non) relative alle attività svolte in collaborazione.

A tal riguardo l'Università Roma Tre si obbliga inoltre:

- a) ad astenersi da qualsiasi utilizzo dell'emblema/logotipo della CRI diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi, *slogan* o *claim* e, in ogni caso, a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale delle proprie attività, siti, canali tematici etc.;
- b) rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell'utilizzo dell'emblema/logotipo CRI, l'immagine dell'Associazione



nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a “Il Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI”;

- c) non associare in alcun modo – anche indirettamente – l’emblema e il logotipo identificativo della CRI a comunicazioni, messaggi, riferimenti annunci o notizie di natura politica, nel rispetto del Principio di Neutralità della CRI.

CRI si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo dell’emblema/logotipo ‘Croce Rossa Italiana’ da parte dell’Università per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Accordo.

*Mutatis mutandis*, l’Università Roma Tre concede a CRI gli stessi diritti previsti nel presente articolo in relazione all’uso dell’emblema/logotipo dell’Università ai soli fini e per la sola durata delle attività di collaborazione.

L’Università, quindi, si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo del proprio emblema/logotipo da parte della CRI per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Accordo.

### **Articolo 11 - Rapporti tra le Parti, divieto di cessione e non esclusività**

Il presente Accordo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, *joint venture* o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

Il presente Accordo non è cedibile né trasmissibile, né tutto né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell’altra Parte.

Le Parti convengono che il presente Accordo ha carattere di non esclusività, rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.

### **Articolo 12 – Comunicazioni e referenti**

Per la corretta gestione dei reciproci rapporti, per la programmazione e il monitoraggio delle attività di cui al presente Accordo le Parti identificano, quali referenti delle attività oggetto del presente Accordo:

- **Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV**

Referente:

Nome Cognome.....

Responsabile .....

Mail: nome.cognome@cri.it

Telefono: 06-55100.....

- **Università Roma Tre**

Referente:

Giulio Bartolini

Dipartimento di Giurisprudenza

Mail: giulio.bartolini@uniroma3.it

Telefono: 06-57334059

I detti referenti concorderanno modalità e tempistiche di svolgimento delle attività di monitoraggio.

Le Parti si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati nel comma precedente.

### **Articolo 13 – Risoluzione e recesso**

L'Accordo potrà essere risolto da una delle Parti, previo preavviso di tre mesi, tramite PEC, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto. Il venir meno del presente Accordo non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC e/o raccomandata A/R presso i recapiti di cui al precedente articolo, con un preavviso di almeno 90 giorni.

In questi casi la validità dell'Accordo perdurerà per un periodo di sei (6) mesi, decorrenti dalla data di recepimento della comunicazione scritta, tranne in casi in cui di comune Accordo le Parti dovessero accettare un termine diverso.

### **Articolo 14 - Buona fede e forza maggiore**

Le Parti si impegnano a collaborare e agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Accordo, al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.

L'attuazione del presente Accordo sarà monitorata, per l'intera durata dell'Accordo stesso, dai rispettivi Referenti di cui all'art. 12 e dagli uffici competenti di ciascuna Parte.

Le Parti sono in ogni caso sollevate da ogni responsabilità nei casi di inadempimento o ritardata esecuzione delle attività previste nel presente Accordo dovuti a eventi di forza maggiore. Per "evento di forza maggiore" si intende un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza, quale, a titolo meramente esemplificativo, impossibilità per eventi naturali avversi di adempiere alle proprie obbligazioni nel caso di guasti, scioperi generali nazionali, *black-out* nazionali superiori alle 5 ore, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali o industriali, guerre, sabotaggio, tumulti, crollo di edifici, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Accordo. La Parte che non possa adempiere per causa di un evento di forza maggiore ai propri obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo o dei successivi accordi attuativi dovrà informare prontamente l'altra Parte dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'evento di forza maggiore e dei suoi effetti, e dovrà provvedere a dare esecuzione ai propri obblighi nel più breve tempo possibile, non appena l'evento di forza maggiore che ne ha reso impossibile l'esecuzione sia cessato.

Qualora l'evento di forza maggiore perduri per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo con comunicazione scritta inviata all'altra Parte ai sensi dell'art. 13.

### **Articolo 15 – Disposizioni generali**

Le eventuali inefficacia, nullità, invalidità e/o inapplicabilità di alcune disposizioni del presente Accordo non inficiano l'efficacia delle altre disposizioni del presente Accordo. Le Parti si impegnano a sostituire le eventuali disposizioni inefficaci, nulle, invalide e/o inapplicabili con altre che rispettino i principi basilari del presente Accordo.

La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte a una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni negli adempimenti commesse dalla Parte medesima.

Il presente Accordo non è soggetto a registrazione. In caso di registrazione le relative spese resteranno a carico della Parte che ne abbia reso necessaria la registrazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Accordo e ciascuna clausola del medesimo, e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una

parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.

### **Articolo 16 - Risoluzione delle controversie**

Il presente Accordo è regolato dalle vigenti normative processuali e sostanziali italiane. Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e interpretazione all'esecuzione o interpretazione del presente Accordo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto e ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 7 (sette) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre bonariamente e in via transattiva l'insorgente controversia. In caso di qualsivoglia controversia non componibile in via amichevole, essa verrà devoluta in via esclusiva alla competenza territoriale del Foro di Roma.

### **Articolo 17 - Firma digitale**

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

### **Letto, confermato e sottoscritto**

Roma li.....

**Associazione della Croce Rossa Italiana**  
**Organizzazione di Volontariato**

Il Presidente Nazionale  
Avv. Francesco Rocca

**Università degli Studi**  
**Roma Tre**

Il Direttore Generale  
Dott. Pasquale Basilicata